



COMUNE DI RIVOLI VERONESE

Provincia di Verona

COPIA

Reg. Delib. N. 16 Data 22-07-2015

Verbale di deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche. Approvazione aliquote per l'anno 2015 e conferma regolamento comunale

L'anno **DUEMILAQUINDICI** il giorno **VENTIDUE** del mese di **LUGLIO** alle ore **20:30**, nella sala delle adunanze consiliari, premesse le formalità di legge, si è riunita in sessione **ORDINARIA** in seduta **PUBBLICA** di **PRIMA** convocazione

Al momento della trattazione del presente ordine del giorno risultano :

Luchesa Armando	P	Adami Alessio	P
Gandini Luca	P	Sartori Michela	P
Pandolfi Carmine	P	Banterla Gino Antonio	P
Zocca Giuliana	P	Campagnari Mirco	P
Campostrini Loredana	P	Rizzotti Umberto	P
Arduini Mario	P		

presenti n. 11 e assenti n. 0.

Partecipa alla seduta, con funzioni consultive, referenti e di assistenza, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. a) del D.Lgs. 267/2000, il Sig. **PECORARO ROBERTO** Segretario del Comune, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Constato legale il numero degli intervenuti il Sindaco **LUCHESA ARMANDO**, assunta la presidenza dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, depositato 24 ore prima a disposizione dei consiglieri comunali.



COMUNE DI RIVOLI VERONESE

Provincia di Verona

Il Sindaco autorizza il consigliere Dott. Gandini Luca, assessore al bilancio, a relazionare in merito, il quale indica i presupposti ed il procedimento istruttorio delle proposte da qua, affermando che l'ente ha una previsione di gettito annuale di € 120.000,00, pur confermando le medesime aliquote dell'anno precedente, ossia un minor gettito di circa € 15.000,00 dovuto al calo della base imponibile;

Interviene il Consigliere Banterla che chiede se l'ente pubblica i redditi per determinate categorie professionali;

Riscontra il Consigliere Gandini affermando che la pubblicazione da parte dell'ente è prevista ma per macroaggregati in base alla tipologia di reddito e comunque per i dati noti che sono comunque relativi agli anni precedenti in quanto l'Agenzia delle Entrate non effettua nel medesimo anno di competenza l'attività di liquidazione delle dichiarazioni dei redditi;

Il Consigliere Banterla chiede espressamente che sia riportato a verbale che, ai fini della massima trasparenza, l'ente proceda alla pubblicazione sistematica dei dati in proprio possesso, quantunque per macroaggregati;

Interviene il Consigliere Rizzotti che presenta una dichiarazione scritta di voto contrario, con richiesta che sia allegata al verbale, oltreché una proposta scritta di applicazione dell'addizionale comunale Irpef sul reddito complessivo familiare, su cui esprime il proprio consenso il consigliere Zocca;

Il Sindaco chiarisce che ogni proposta di variazione del gettito delle entrate deve essere esaminata garantendo gli equilibri di bilancio se non si vuole produrre una contrazione della spesa ai servizi istituzionali;

Considerato che i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche addotte quale motivazione sono idonei a determinare l'emanazione del provvedimento come da proposta originaria;

Visti ed acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, ed ai sensi dell'articolo 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

Ritenuto, pertanto, di far propria la proposta originaria;

Rilevato che non è stato richiesto di esprimere alcun ulteriore intervento il Sindaco pone ai voti la proposta dal seguente testo qui riportato ante del deliberato

IL CONSIGLIO COMUNALE



COMUNE DI RIVOLI VERONESE

Provincia di Verona

Richiamato l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell'imposta;

Visto il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 relativo all'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, la quale si compone di:

- un'aliquota di compartecipazione, stabilita con decreto del Ministero delle Finanze entro il 15 dicembre di ogni anno ed uguale per tutti i comuni, rapportata agli oneri derivanti dalle funzioni trasferite ai comuni ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 a cui corrisponde un'uguale diminuzione delle aliquote IRPEF di competenza dello Stato (art. 1, comma 2);
- un'aliquota "variabile", stabilita dal Comune nella misura massima di 0,8 punti percentuali (art. 1, comma 3);

Visto in particolare l'art. 1, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificati dall'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), i quali testualmente prevedono:

3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.

3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.

Atteso che, in materia di addizionale comunale all'IRPEF e del relativo potere dei Comuni di deliberare aumenti attraverso variazioni dell'aliquota, il legislatore ha allentato i limiti disposti dall'articolo 1, comma 7, del decreto legge n. 93/2008 (conv. in L. n. 126/2008) e dall'articolo 1, comma 123, della legge n. 220/2010, stabilendo:

- a) la possibilità, per i Comuni, di deliberare aumenti dell'aliquota sino ad un massimo dello 0,4% con un incremento annuo non superiore allo 0,2%. Tale facoltà, prevista dall'articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 a partire dal 7 giugno 2011, è stata abrogata dal decreto legge n. 138/2011 (conv. in L. n. 148/2011) con effetto dal 13 agosto 2011;
- b) a seguire la possibilità, con effetto dal 1° gennaio 2012 ed in deroga al blocco degli aumenti dei tributi locali sancito dalle norme sopra richiamate, di incrementare l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF



COMUNE DI RIVOLI VERONESE

Provincia di Verona

sino al massimo dello 0,8%, prevista dallo stesso articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (conv. in L. n. 148/2011);

Richiamato in particolare l'articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, come modificato dall'articolo 13, comma 16, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il quale testualmente recita:

11. La sospensione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, confermata dall'articolo 1, comma 123, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, non si applica, a decorrere dall'anno 2012, con riferimento all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. È abrogato l'articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; sono fatte salve le deliberazioni dei comuni adottate nella vigenza del predetto articolo 5. Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo

Rilevato dunque, sulla base della norma sopra richiamata, che il Comune con delibera di natura regolamentare, può:

- a) variare l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF sino ad un massimo dell'0,8%, senza più il limite massimo di incremento annuo dello 0,2% previsto dalla precedente normativa;
- b) stabilire aliquote dell'addizionale comunale al reddito delle persone fisiche differenziate unicamente in relazione agli scaglioni di reddito previsti ai fini dell'Irpef, con lo scopo di assicurare la razionalità e il criterio di progressività del sistema costituzionalmente tutelati;
- c) individuare una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali, da applicarsi come limite e non come franchigia, per cui il superamento del reddito posto come condizione per l'esenzione determina il pagamento dell'imposta su tutto il reddito complessivo;

Atteso che i margini di flessibilità concessi dal legislatore in materia di addizionale comunale all'IRPEF:

- consentono di salvaguardare i redditi più bassi adattando le politiche di bilancio ad esigenze di equità e di tutela delle classi più deboli;
- devono essere sfruttati prevedendo n. 5 aliquote differenziate e progressive, tanti quanti sono gli scaglioni di reddito imponibile ai fini IRPEF;

DELIBERA DI CONSIGLIO n.16 del 22-07-2015 COMUNE DI RIVOLI VERONESE



COMUNE DI RIVOLI VERONESE

Provincia di Verona

Dato atto che questo Comune con delibera di Consiglio Comunale n.28 del 12.09.2012 , esecutiva ai sensi di legge, ha applicato l'addizionale comunale Irpef istituendo il rispetto regolamento comunale che prevede quanto segue:

- aliquote flessibili determinate unicamente in funzione dei seguenti scaglioni di reddito previsti ai fini del pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dall'articolo 7 del TUIR approvato con il D.P.R. n. 917/1986:

Scaglioni di reddito complessivo	Aliquota addizionale comunale IRPEF
Fino a € 15.000	0,50
Oltre € 15.000 e fino a € 28.000	0,60
Oltre € 28.000 e fino a € 55.000	0,70
Oltre € 55.000 e fino a € 75.000	0,75
Oltre € 75.000	0,80

- una soglia di esenzione dal pagamento dell'addizionale per tutti coloro che risultino titolari di un reddito complessivo IRPEF inferiore a 12.000,00 euro;

Dato atto altresì che:

- le aliquote flessibili dell'addizionale comunale all'IRPEF si intendono applicabili in maniera progressiva in funzione degli scaglioni di reddito sopra indicati, e non piuttosto come aliquota unica individuata in relazione all'ammontare del reddito complessivo IRPEF dichiarato dal contribuente;
- l'esenzione opera come soglia e non come franchigia, per cui i titolari di redditi complessivi ai fini IRPEF superiori al limite stabilito dovranno corrispondere l'addizionale sull'intero e non solamente sulla parte eccedente tale limite;

Ritenuto di confermare anche per l'esercizio finanziario corrente quanto disciplinato nel precedente regolamento comunale dell'addizionale comunale Irpef ed applicato negli esercizi finanziari precedenti;

Quantificato presuntivamente in € 120.000,00 il gettito previsto per l'anno 2015 dell'addizionale IRPEF derivante dall'applicazione delle aliquote e dell'esenzione di cui sopra, determinato sulla base dei dati dei redditi imponibili IRPEF messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, di cui, in virtù dell'applicazione del nuovo principio contabile della competenza potenziata, ex d.lgs.118/2011 e smi, circa la metà imputati nel bilancio di previsione dell'esercizio 2015 e l'ulteriore quota residua nel bilancio dell'esercizio 2016;

Visto l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3 del D.Lgs.



COMUNE DI RIVOLI VERONESE

Provincia di Verona

28 settembre 1998, n. 360 nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto la proroga del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2015-2017 differito al 30 luglio;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

Visto la legge di stabilità 2015

DELIBERA

1. di confermare per l'esercizio finanziario 2015, per le motivazioni esposte in premessa ed ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'articolo 1, comma 3, del d.Lgs. n. 360/1998, il precedente regolamento relativo all'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF come di seguito riportato e con le aliquote in esso indicate:

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 nonché l'eventuale soglia di esenzione in funzione di specifici requisiti reddituali.

Art. 2 - Aliquota di variazione dell'addizionale comunale all'IRPEF (aliquote flessibili)

1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e dell'articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazione dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono stabilite, le seguenti aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF:

Scaglioni di reddito complessivo	Aliquota addizionale comunale IRPEF
Fino a € 15.000	0,50
Oltre € 15.000 e fino a € 28.000	0,60
Oltre € 28.000 e fino a € 55.000	0,70
Oltre € 55.000 e fino a € 75.000	0,75
Oltre € 75.000	0,80



COMUNE DI RIVOLI VERONESE

Provincia di Verona

2. Le aliquote di cui al comma 1 si applicano in misura differenziata e progressiva in funzione degli scaglioni previsti.

Art. 3 - Esenzioni per particolari categorie di soggetti

1. L'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1 non è dovuta dai soggetti che, nell'anno di riferimento, conseguono un reddito complessivo IRPEF inferiore a € 12.000,00.

2. I soggetti che non rientrano nelle ipotesi di esenzione prevista al comma 1 sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale IRPEF sull'intero reddito complessivo posseduto.

Art. 4 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento è entrato in vigore il 1° gennaio 2012.

2. Di quantificare presuntivamente in € 120.000,00 il gettito dell'esercizio 2015 derivante dalla conferma delle aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF e dall'esenzione stabilite con il regolamento di cui al precedente punto 1, di cui, in virtù dell'applicazione del nuovo principio contabile della competenza potenziata, ex d.lgs.118/2011 e smi, circa la metà imputati nel bilancio di previsione dell'esercizio 2015 e l'ulteriore quota residua nel bilancio dell'esercizio 2016;

3. Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 52, comma 2, secondo periodo, del d.Lgs. n. 446/1997, entro 30 giorni dalla data in cui è divenuta esecutiva.

4. Di pubblicare la presente deliberazione sul sito Internet www.finanze.it, individuato con decreto Interministeriale del 31 maggio 2002, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del d.Lgs. n. 360/1998.

CON VOTI FAVOREVOLI DEI PRESENTI ECCETTO IL VOTO CONTRARIO DEL CONSIGLIERE RIZZOTTI, espressi nei modi e forme di legge

Inoltre

IL CONSIGLIO COMUNALE

stante l'urgenza di provvedere, ed udita la proposta del Sindaco Presidente, che pone in votazione l'immediata eseguibilità del presente provvedimento;

CON VOTI FAVOREVOLI DEI PRESENTI ECCETTO IL VOTO CONTRARIO DEL CONSIGLIERE RIZZOTTI, espressi nei modi e forme di legge

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

DELIBERA DI CONSIGLIO n.16 del 22-07-2015 COMUNE DI RIVOLI VERONESE



COMUNE DI RIVOLI VERONESE

Provincia di Verona



COMUNE DI RIVOLI VERONESE

Provincia di Verona

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche. Approvazione aliquote per l'anno 2015 e conferma regolamento comunale

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' Tecnica**

Data: 21-07-2015

Il Responsabile del servizio
F.to **Pecoraro Roberto**

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' Contabile**

Data: 21-07-2015

Il Responsabile del servizio
F.to **Pecoraro Roberto**



COMUNE DI RIVOLI VERONESE

Provincia di Verona

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
F.to Luchesa Armando

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Pecoraro Roberto

IMMEDIATA ESEGUIBILITA'

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Pecoraro Roberto

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo comunale on-line nell'apposita sezione del sito web www.comune.rivoli.vr.it il giorno 07-08-2015 (pubblicazione n. 533) per la durata di 15 giorni consecutivi.

Rivoli Veronese, li 07-08-2015

IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to Girardi Raffaele

COPIA CONFORME AD USO AMMINISTRATIVO

Ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 445/2000, il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente è copia conforme all'originale e consta di n. _____ fogli debitamente vistati a margine.

Si rilascia in carta libera per uso amministrativo.

Rivoli Veronese, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Pecoraro Roberto

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3, del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267.

Rivoli Veronese, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
PECORARO ROBERTO